

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 48/12/2012**

**FATTO E DIRITTO**

Da.Vi. ricorre nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Brescia - Ufficio Controlli contro la rideterminazione del reddito per l'anno d'imposta 2006, operata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 DPR 600/73 e DM 10.9.92; a fronte di un reddito dichiarato di euro 10.653,00.

L'Ufficio aveva inviato al contribuente un questionario con il quale richiedeva di produrre documentazione relativa ai beni a disposizione dello stesso, o da cui risultassero redditi esenti o redditi tassati alla fonte, e gli atti registrati; sulla base dei dati così forniti e di quelli in proprio possesso, l'Agenzia individuava i beni (autovetture Bmw X5, 26 cavalli fiscali e Kia Sportage, 20 cavalli fiscali) per i quali il contribuente aveva sostenuto spese nell'anno considerato; inoltre rilevava la disponibilità di "un'abitazione in villini" (A/7) quale residenza principale, con pertinenza (C/6) di mq. 45, le cui spese di mantenimento sono sostenute al 50% dal contribuente, al quale risultavano intestate le spese di gestione; poiché dal questionario risultava l'accensione di mutuo decennale di complessivi euro 103.000,00 relativo all'abitazione predetta, l'Ufficio considerava la relativa quota di spettanza dell'anno ed i relativi interessi, come risultanti dalla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, per euro 11.967,00; applicando quindi i coefficienti previsti dalle norme vigenti, l'Ufficio determinava in euro 65.586,04 il reddito da imputare al contribuente; a seguito dell'imputazione al contribuente della quota, pari ad euro 9.800,00, degli incrementi patrimoniali realizzati relativamente all'anno considerato per l'acquisto dell'autovettura BMW effettuato nel 2006 (euro 49.000,00/5), accertava un reddito complessivo netto pari ad euro 75.386,04.

Il ricorrente contesta l'accertamento, deducendo, sulla scorta della documentazione prodotta:

in data 17 ottobre 2005 la vendita della quota di proprietà di un appartamento sito in Cologno Monzese Via Rovigo 13 per il prezzo di euro 76.200,00;

l'impiego di tale somma per l'acquisto della KIA;

il pagamento della BMW, in parte mediante il ritiro dell'autovettura suddetta, valutata euro 22.000,00 da parte del venditore, in parte mediante rate da euro 833,34;

la stipula, nel giugno 2005, di un contratto di finanziamento con Findomestic spa dell'importo di euro 20.000,00 da restituire in rate mensili dal 1 luglio 2005 al 5 luglio 2010;

di essere coniugato con Ma. Il., infermiera professionale, che, con i propri stipendi (euro 1.300,00 nel 2005; euro 1.600,00 nel gennaio 2006), concorre alla spese inerenti all'abitazione principale della coppia, a quelle di acquisto e mantenimento dei veicoli suddetti, nonché, in generale, alle esigenze economiche di vita quotidiana; di avere ottenuto, ad ottobre 2000, la liquidazione netta di lire 51 milioni nette in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro con l'AMSA di Milano;

che le somme suindicate gli hanno consentito di far fronte alle spese indicate nell'avviso d'accertamento pur in presenza di un reddito dichiarato di euro 10.653,00.

Costituendosi l'Ufficio sostiene che le argomentazioni del ricorrente, corredate dalla relativa documentazione probatoria, non possono essere prese in considerazione nel presente contenzioso, non essendo state proposte in occasione della risposta al questionario ricevuto, secondo quanto previsto dall'art. 25 della L. n. 28/99, che ha

modificato l'art. 32 del DPR n. 600/73, ("le notizie e i dati addotti, gli atti e i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta all'invito dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa").

Il ricorso è fondato, non aparendo condivisibile l'eccezione dell'Agenzia.

Deve infatti ritenersi che la inutilizzabilità a favore del contribuente, in sede contenziosa, di documentazione non esibita precedentemente a seguito di invito dell'Ufficio, debba essere correlata alla specificità di tale invito; nella specie, dal questionario prodotto dal convenuto non risulta richiesta esplicitamente documentazione relativa alle circostanze dedotte dal ricorrente in questa sede, rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito: né ad eventuali redditi di componenti il nucleo familiare (notoriamente rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico), né a liquidazioni per cessazione del rapporto di lavoro, né a vendita di beni immobili.

Poiché la difesa del convenuto è rimasta limitata alla proposizione della predetta eccezione, senza alcuna contestazione nel merito circa la rilevanza e pertinenza della documentazione legittimamente prodotta dal ricorrente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Sussistono giustificati motivi per disporre al compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso proposto da D'A. Vi. e per l'effetto annulla l'atto di accertamento impugnato; dichiara integralmente compensate le spese di lite.